

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione I

N.333-A/9807.B.6

Roma, 24.01.2003

OGGETTO: Accordo relativo alla negoziazione ed alla concertazione del personale non dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il quadriennio 2002-2005 e per il biennio 2002-2003.

Orario di lavoro, riposo settimanale e festività, tutela delle lavoratrici madri, congedo ordinario, congedo per la formazione, congedo parentale, diritto allo studio, tutela legale.

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE DIREZIONI INTERREGIONALI
DELLA POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO
IL VATICANO

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO
IL SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO
LA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
"PALAZZO VIMINALE"

S E D E

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA
PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	<u>R O M A</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO	<u>S E D E</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. n. 178 del 31 luglio 2002) è stato recepito l'accordo relativo alla negoziazione ed alla concertazione del personale non dirigenziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare sottoscritto in data 14 maggio 2002. L'accordo, avente efficacia per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per la parte economica, ha previsto, tra le altre, nuove disposizioni in tema di orario di lavoro, riposo settimanale e festività, (art. 16), tutela delle lavoratrici madri (art. 17), congedo ordinario (art. 18), congedo per la formazione (art. 20), congedo parentale (art. 21), diritto allo studio (art.22), tutela legale (art.40).

Si illustrano, pertanto, qui di seguito le novità introdotte al vigente ordinamento dalle citate norme.

ORARIO DI LAVORO (art. 16)

a) Orario di lavoro del personale inviato fuori sede (comma 2).

L'art. 16 del D.P.R. 164/02 nel confermare il contenuto della disposizione di cui all'art.16, 2° comma del D.P.R. 254/99, laddove è previsto che il personale inviato fuori sede, impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo dei viaggi e del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso, ha innovativamente stabilito che il turno giornaliero s'intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

Dal tenore della disposizione emerge in modo inequivocabile che, nell'ipotesi sopra descritta, il tempo impiegato per il viaggio va considerato, ai soli fini del computo dell'orario di lavoro ordinario giornaliero e settimanale, alla pari del servizio effettivo.

Per meglio chiarire la portata della previsione, s'illustra a titolo esemplificativo la seguente ipotesi.

Si consideri la situazione del dipendente che, comandato in servizio fuori sede, impieghi per il viaggio di andata e ritorno 4 ore e, nella sede di missione, presti servizio effettivo per 3 ore.

In tal caso:

- se in quello stesso giorno il dipendente doveva svolgere il turno di lavoro 8.00/14.00, egli non dovrà prestare le tre ore di servizio non effettuato a completamento dell'orario d'obbligo, in quanto la durata del viaggio (4 ore) sommata alle ore di servizio effettivo prestato (3 ore) supera la durata del turno di servizio prestabilito; né gli può essere chiesto di recuperare le tre ore di servizio effettivo non prestato in altro giorno della settimana;
- se il dipendente, in regime di cd. settimana corta, nel giorno considerato doveva fare il rientro pomeridiano di 3 ore (e, pertanto, il suo orario di lavoro giornaliero era pari a 9 ore), egli dovrà effettuare altre due ore di servizio a completamento dell'orario d'obbligo. Il responsabile dell'ufficio, ad istanza dell'interessato e tenuto conto delle esigenze di servizio, potrà tuttavia autorizzare il dipendente ad eseguire il recupero in altro giorno della stessa o di altra settimana.

b) Indennità di compensazione (comma 3).

L'art. 16 ha, altresì, previsto, al comma 3, che al personale impiegato per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, nel giorno destinato al riposo settimanale ovvero nel giorno festivo infrasettimanale spetta un'indennità pari a Euro 5.00, quale compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

La chiamata in servizio deve essere connessa a particolari esigenze di servizio tali da non consentire di anticipare nell'arco della settimana il riposo settimanale quale risulta dalla pianificazione e da configurare un impiego aggiuntivo del dipendente rispetto all'orario d'obbligo settimanale già effettuato (ad esempio la chiamata in servizio per contingenti esigenze verificatesi un giorno o due giorni antecedenti a quello

di effettivo impiego) recuperabile, ai sensi dell'art. 63 della L. 121/1981 entro le quattro settimane successive.

La precipua finalità della succitata previsione normativa è quella di "compensare" al dipendente il disagio di non aver potuto godere del "riposo" a causa di imprevedibili ed inderogabili esigenze di servizio. Appare chiaro che detta finalità si riscontra pienamente, pur se non è espressamente contemplata nella disposizione, anche nell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in una giornata in cui è stato programmato il recupero riposo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che la previsione di cui al 3^a comma dell'art. 16 possa essere applicata, in via estensiva, anche alla giornata destinata al recupero riposo.

c) Personale turnista: riposo settimanale coincidente con una festività infrasettimanale (comma 4).

L'art. 16, comma 4, dispone, infine, che il personale impiegato in turni di servizio continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale ovvero il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. La decorrenza della citata disposizione va riferita alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002 (16.8.2002).

L'esigenza di evitare ogni possibile disparità di trattamento tra i cd. turnisti ed il restante personale costituisce, altresì, occasione per chiarire definitivamente il tenore dell'art. 63, ultimo comma, della citata legge 121/1981: un'interpretazione più coerente con il sistema e aderente alla lettera della citata norma, infatti, porta senza dubbio a ritenere che il personale che espleta servizio continuativo e che abbia prestato la sua normale attività lavorativa in una giornata festiva ha diritto a recuperarla entro le quattro settimane successive solo quando questa non coincida con la giornata domenicale.

La fondatezza di tale indirizzo interpretativo trova riscontro anche nel fatto che la sua applicazione pratica consente di evitare disparità di trattamento fra gli stessi turnisti, in quanto una diversa applicazione della norma finirebbe per privilegiare i dipendenti impiegati di servizio in una giornata domenicale festiva rispetto a quelli che nella medesima giornata fruiscano del riposo settimanale. Infatti, avendo i primi già fruito del riposo nell'arco della settimana, maturerebbero, per quella stessa settimana, il diritto al recupero di un ulteriore riposo per il servizio prestato nella festività domenicale, a differenza del rimanente personale per il quale, coincidendo il riposo con la festività domenicale, non sorge alcun diritto al recupero.

In definitiva, il personale turnista:

- recupera la festività infrasettimanale qualora questa coincida con il giorno di riposo settimanale;
- non recupera la festività quando questa coincida con la domenica e in tale giornata fruisca del riposo settimanale;
- non recupera la festività quando presti servizio di domenica anche se questa coincida con la festività;
- recupera quando presti servizio in una giornata festiva non domenicale (art. 63 Legge 121/1981).

Occorre, infine, precisare che in passato, in relazione a quesiti posti sul punto da alcuni Uffici, nel richiamare la circolare n. 333A/9807.F.2.1 datata 27/04/01 inerente al riposo festivo infrasettimanale, si era giunti alla determinazione che il personale turnista avrebbe avuto titolo al recupero della giornata festiva qualora avesse prestato attività lavorativa in una giornata domenicale coincidente con una festività riconosciuta per legge.

Ciò posto, al fine di non arrecare pregiudizi al predetto personale, si ritiene che in via del tutto eccezionale, a far data dal 27/04/01 e fino alla data del 16 agosto 2002 (data di entrata in vigore del DPR 164/2002), il personale turnista potrà recuperare le giornate festive coincidenti con la domenica, laddove abbia prestato attività lavorativa.

Al fine di dirimere dubbi interpretativi in materia, si precisa che il principio generale sopra illustrato, relativo al personale turnista che presti attività lavorativa in una giornata festiva domenicale, trova analogo applicazione anche nei confronti dei dipendenti che espletano **turni di servizio non continuativi**.

Pertanto, il personale non turnista che venga impiegato in una giornata domenicale coincidente con una festività riconosciuta dalla legge, non avrà titolo ad un ulteriore giorno di riposo per il recupero della festività, qualora, nella medesima settimana, abbia già fruito del proprio turno di riposo, così come previsto dall'art.8/2° comma dell'A.N.Q. datato 15.05.00. Diversamente, nell'ipotesi in cui per sopravvenute ed improcrastinabili esigenze di servizio, il predetto personale non abbia potuto anticipare la fruizione del riposo settimanale, avrà titolo al recupero della giornata lavorativa entro le quattro settimane successive.

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI (art. 17)

L'art 17 del D.P.R. 164/2002 introduce nuove disposizioni oltre quelle già previste dall'art. 17 del D.P.R. 254/1999 in tema di tutela delle lavoratrici madri ed in particolare:

- al punto a) è previsto che l'esonero dalla sovrapposizione di turni tra coniugi, dipendenti della stessa Amministrazione, con figli fino a 6 anni d'età è subordinato alla richiesta dell'interessato. Pertanto, ferme restando le indicazioni fornite in ordine alla configurazione della sovrapposizione di turni con la circolare n. 333A/9802..B.B.55. del 7.4.2000, va evidenziato che il divieto di impiegare il personale suddetto in turni che si sovrappongono sussiste solo qualora il personale medesimo faccia espressa richiesta di esonero.
- al punto b) viene disciplinato l'esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio. In merito alla fruizione di tale beneficio si rimanda a quanto dettagliatamente di seguito illustrato.

- al punto c) è, altresì, previsto il divieto di inviare in missione fuori sede ovvero in servizio di ordine pubblico, per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale, con figli di età inferiore a tre anni che abbia prodotto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni. Trattasi di un divieto assoluto senza alcuna discrezionalità per l'Amministrazione che non potrà, pertanto, impiegare il suddetto personale che faccia espressa richiesta di esonero dai turni individuati dalla norma.
- al punto d) è sancito l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104 del 5 febbraio 1992.
- al punto f) è sancito il divieto di impiegare in turni continuativi, articolati sulle 24 ore, la madre che fruisce di riposi giornalieri di cui all'art. 39 del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Al fine di meglio chiarire la portata della norma e per dare risposta a numerosi quesiti pervenuti dagli uffici periferici in materia di lavoro notturno, si rende necessario procedere alla integrazione della sopracitata circolare del 7 aprile 2000 nella parte relativa al paragrafo della tutela delle lavoratrici madri, con particolare riferimento all'esonero dal turno notturno.

Come noto, la materia del **lavoro notturno** è stata normativamente disciplinata dal decreto legislativo n. 532/1999, dalla legge n. 25/1999, dal decreto legislativo n. 151/2001.

In particolare, l'art. 2 del decreto legislativo n. 532/1999 ha definito il lavoro notturno "attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino".

L'art. 17, comma 2, punto a), della legge 25/1999 ha stabilito che il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre convivente della stessa.

Secondo la suesposta normativa pertanto non sono obbligati a prestare lavoro notturno, ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la

stessa nonché la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, solo qualora la loro attività sia qualificabile come lavoro notturno inteso in senso stretto secondo la definizione normativa di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 532/1999 sopra riportata.

Parzialmente diversa è, invece, l'ipotesi disciplinata contrattualmente dal citato art.17, del DPR 164/02 laddove fa riferimento non al lavoro notturno ma al turno notturno.

L'art. 17, punto b), del D.P.R. 164/2002, confermando integralmente il contenuto dell'art. 17, punto b), del D.P.R. 254/1999, ha previsto invece la possibilità per la lavoratrice madre o il genitore unico affidatario di essere esonerati, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, dai turni continuativi articolati sulle 24 ore o dal turno notturno che, nei servizi continuativi articolati su cinque turni settimanali (prospetto A dell'A.N.Q. sottoscritto il 15 maggio 2000) non può che coincidere con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (O1 /07 ovvero 00/07).

Da ultimo si richiama l'attenzione sulla **disciplina relativa alla tutela ed assistenza dei portatori di handicap.**

L'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 prevede espressamente la possibilità dell'esonero dal lavoro notturno per la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

La disciplina contrattuale di cui all'art. 17, comma 1, punto d) prescrive, altresì, l'esonero, a domanda, dal turno notturno dei dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/1992.

Appare evidente che, anche in detta ipotesi, la norma contrattuale ha esteso l'ambito di applicazione del beneficio in esame rispetto alla disposizione di legge, prevedendo la possibilità, per i destinatari, di chiedere l'esonero dal turno notturno che, come sopra precisato, nei servizi articolati in turni continuativi, coincide con la fascia oraria del quadrante giornaliero corrispondente a quello notturno (01/07 ovvero 00/07).

CONGEDO ORDINARIO (art. 18)

La norma ha previsto che, per indifferibili esigenze di servizio, il congedo ordinario può essere fruito per la parte residua entro l'anno successivo a quello di riferimento, mentre qualora sussistano motivate esigenze personali il dipendente può essere autorizzato a fruirne entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

Detta disposizione trova applicazione anche per quanto riguarda la fruizione del congedo ordinario maturato e non interamente fruito nel corso del 2001, che, pertanto, dovrà essere goduto entro il 31.12.2002.

In tal senso è già stata data comunicazione al personale con circolare di questa Direzione Centrale n.333.A/9807.F.3, datata 2 ottobre 2002.

CONGEDO PER LA FORMAZIONE (art. 20)

Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati nella Polizia di Stato può usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53 per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Tale beneficio è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

Competenti alla concessione del congedo per la formazione sono i Direttori delle Direzioni Interregionali. Per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S. è competente il Direttore Centrale per le Risorse Umane.

L'aliquota del personale che può essere autorizzato alla fruizione di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva del personale in servizio negli uffici aventi sede nell'area territoriale di competenza delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.

Medesima aliquota è riservata al personale che presta servizio presso il Dipartimento della P.S..

L'interessato dovrà presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo che, per comprovate ed improrogabili esigenze di servizio, può essere differito, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

La concessione del beneficio trova comunque un limite oggettivo nella necessità che sia assicurata la piena funzionalità organizzativa, amministrativa ed operativa di ciascun ufficio o reparto ove il richiedente è in forza e, pertanto, laddove detta circostanza non possa essere garantita, la richiesta di congedo per la formazione dovrà essere rigettata con un provvedimento motivato.

Il provvedimento di differimento e quello di diniego del congedo per la formazione dovrà essere adottato dal medesimo Organo competente alla concessione.

Il personale autorizzato alla fruizione del predetto congedo è collocato in aspettativa senza assegni, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. Il periodo fruito non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

CONGEDO PARENTALE (art. 21)

L'art. 21 del citato D.P.R., in deroga a quanto previsto dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ha confermato, il principio secondo il quale al personale con figli minori di anni tre, che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario, nei limiti complessivi di giorni 45, anche frazionati, da fruire nell'arco del triennio.

A tal proposito giova precisare che qualora entrambi i genitori siano appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, verrà attribuito a ciascuno di essi il trattamento economico del congedo straordinario, nei termini e con le modalità espliciti nella circolare ministeriale n. 333-A/9807F.6.2 del 6 agosto 2001.

In materia l'art. 21, 3° comma, ha innovativamente previsto che, in caso di malattia del bambino di età non superiore a tre anni, il dipendente può fruire di ulteriori cinque giorni lavorativi annui che vanno ad aggiungersi ai quarantacinque giorni di congedo straordinario di cui all'art. 15 del primo quadriennio normativo polizia. Tali giorni non comportano alcuna riduzione del trattamento economico.

La norma in esame, al comma 5, in ordine al parto prematuro, ha recepito l'orientamento già consolidato di aggiungere al periodo di astensione obbligatoria postpartum i giorni di congedo per maternità non goduti prima della data presunta dell'evento.

Innovativa sul punto è la disposizione che prevede la situazione del bambino nato prematuro che abbia necessità di un periodo di degenza. In detta ipotesi la madre dipendente, previa presentazione di un certificato medico circa l'idoneità al servizio, può chiedere che la fruizione dell'astensione postpartum decorra dalla data di dimissione del bambino dalla struttura ospedaliera.

In materia di congedo parentale, così come innovata dalla legge 53/2000 e dal Decreto Legislativo n. 151/2001, restano confermati gli orientamenti illustrati nella circolare n. 333-A/9807.F.6.2, datata 6 agosto 2001.

DIRITTO ALLO STUDIO (art. 22)

L'art 22 dell'Accordo ha previsto che per la preparazione degli esami universitari e postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 D.P.R. 782/1985, possono essere attribuiti e conteggiati i quattro giorni immediatamente precedenti agli esami sostenuti.

Per ciascuna giornata dovranno essere conteggiate sei ore ed i giorni di permesso devono riferirsi a giorni lavorativi.

La medesima disposizione prevede che in tali giornate il personale non possa essere impiegato in servizio.

In proposito occorre precisare che le modalità di fruizione del beneficio indicate dalla norma, sono state previste in relazione all'orario di lavoro articolato su sei giornate lavorative.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra il personale impiegato in diverse articolazioni di turni settimanali di servizio, nell'ipotesi di orario di lavoro articolato in cinque giorni settimanali, il computo delle ore di permesso studio dovrà essere conteggiato in ragione delle ore di lavoro del programmato turno giornaliero di servizio.

Pertanto, qualora nelle giornate di permesso studio il dipendente dovesse effettuare il programmato turno di rientro pomeridiano, a completamento dell'orario d'obbligo, l'interessato potrà richiedere di anticipare o posticipare il turno di rientro o chiederne la commutazione in ore di permesso-studio, al fine del completamento dell'orario d'obbligo settimanale.

TUTELA LEGALE (art. 40)

L'art. 40 dell'Accordo ha statuito che "fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo" con sentenza passata in giudicato.

La disposizione introduce, nel più ampio contesto delle norme in materia di tutela legale, un nuovo istituto con l'evidente finalità di assicurare al dipendente che, per fatti conseguenti all'espletamento dell'attività istituzionale, venga coinvolto in un procedimento penale, un sostegno economico per affrontare gli oneri derivanti dalle esigenze di difesa fin dalla fase iniziale del procedimento stesso.

Detta finalità in primo luogo fa ritenere che la qualità di indagato costituisca il requisito minimale per l'attribuzione del beneficio e che, pertanto, il riferimento normativo vada interpretato con una maggiore estensione, tale da includere la più qualificata posizione di imputato.

La disposizione non consente invece di attribuire il beneficio in argomento qualora il procedimento si sia concluso; in tal caso sarà possibile procedere direttamente al rimborso complessivo delle spese.

In secondo luogo, è da ritenere che l'anticipazione richiesta debba essere attribuita al dipendente in tempi brevi ed a prescindere dai più complessi adempimenti necessari per la liquidazione del rimborso definitivo.

In tale considerazione, per la corresponsione del beneficio in parola, è stata delineata una procedura estremamente semplificata, di cui si illustrano gli aspetti essenziali.

Il dipendente interessato deve presentare istanza all'ufficio di appartenenza, dalla quale risulti:

- che la richiesta viene prodotta ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 164/2002 e che intende avvalersi per la propria difesa di un libero professionista di fiducia;
- la sintesi dei fatti per i quali risulti indagato, la specificazione dell'attività di servizio a causa della quale gli stessi si sono verificati e lo stato del procedimento penale. L'istanza deve essere corredata di copia degli atti più rilevanti adottati dall'Autorità giudiziaria (ad esempio l'invito a presentarsi o il verbale di interrogatorio ovvero l'informazione di garanzia o la sentenza impugnata);
- l'importo di cui si chiede la liquidazione, atteso che il tenore della norma citata non appare escludere la possibilità che la richiesta venga limitata ad un ammontare inferiore alla somma di euro 2500,00;
- il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale del dipendente;
- il numero del conto corrente bancario o postale del dipendente, l'istituto presso il quale il conto è acceso, codice a.b.i. e il codice c.a.b. ai fini dell'accreditamento dell'importo. La scelta di tale forma di riscossione, pur non essendo obbligatoria, consentirà tuttavia una sensibile riduzione dei tempi tecnici necessari per la liquidazione, che altrimenti sarà disposta a mezzo di mandato di pagamento presso la competente Direzione Provinciale del Tesoro.

L'ufficio che riceve l'istanza deve, con la massima celerità, trasmettere gli atti menzionati alla Direzione centrale per le risorse umane, Servizio ordinamento e contenzioso, Divisione II, formulando un sintetico parere in merito alla richiesta; con particolare riferimento alla connessione dei fatti per i quali il dipendente è sottoposto a procedimento penale, con il servizio istituzionale. Sarà utile, al riguardo, allegare copia delle relazioni di servizio concernenti la vicenda sottostante al procedimento medesimo.

La somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa, ove il provvedimento si concluda con pronuncia favorevole al dipendente. Qualora invece fosse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo si provvederà al recupero della somma stessa.

^^^^^^

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul sito www.poliziadistato.it, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

**Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro**